



Allegato sostanziale alla  
deliberazione C.C. n. 20  
N. 20 del 4-07-2005

COMUNE DI MOTTOLA  
Provincia di Taranto  
--00000--

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER IL SERVIZIO DI  
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Deliberazione del Consiglio Comunale del 04/07/2005 n. 20

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON  
CONDUCENTE

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- a) art.4 della Legge 15 gennaio 1992, n.21;
- b) articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616;
- c) D.L.gvo 30 aprile 1992, n.285 e succ. modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
- d) D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- e) D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;
- f) D.M. 15 dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;
- g) art.8 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
- h) D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
- i) Legge Regionale 3 aprile 1995, n.14.

Art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente e autovettura, cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21 in seguito denominato servizio N.C.C.

Art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea, provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della Legge 15 gennaio 1992, n.21.
3. Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dal Comune.

Art. 3

DETERMINAZIONE DEL NUMERO E DEL TIPO DEI VEICOLI DESTINATO AL  
SERVIZIO

Le autovetture destinate al servizio di autonoleggio con conducente dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- n. 4 porte di accesso per i viaggiatori;

- marmitta catalitica;
- cilindrata non inferiore a 1100 cc.

Con deliberazione della Giunta Comunale sarà determinato il numero dei veicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente.

#### Art. 4

### MODALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art.8 della legge 15 gennaio 1992, n.21.

L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n.21/92.

È consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1 comma del citato art.7 della Legge n.21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi. È invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5 comma dell'art.12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.

L'ufficio stesso rilascia, altresì, il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo sul parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92.

Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

È autorizzato lo stazionamento dei veicoli immatricolati per il servizio N.C.C. su aree pubbliche destinate al servizio ed appositamente individuate dagli organi comunali.

Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio ai sensi dell'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21, deve essere posseduto dal titolare della licenza e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

Art. 5

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI CARATTERE SUSSIDIARIO DEI SERVIZI DI LINEA

Nei casi di necessità accertati dal Sindaco, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco medesimo.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione di N.C.C.

Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 6

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentono.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione.

Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di noleggio con conducente, salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi che di noleggio con conducente).

Art. 7

REQUISITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. le persone fisiche italiane o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

Art. 3

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Le licenze per l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esame ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
- 2) Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione. Resta ferma in

ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dall'art.15, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

- 3) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
- 4) Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Europea.
- 5) Il bando, oltre che sul bollettino Ufficiale della Regione, verrà pubblicato, per 30 giorni, all'albo Pretorio nonché:
  - a) affisso negli altri luoghi consueti pubblici del Comune;
  - b) inviato, per la pubblicazione, nei comuni contermini;
  - c) inviato alle organizzazioni di categoria.

#### Art. 9

#### CONTENUTO DEL BANDO - TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- c) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.

1) Al fine di assegnare le autorizzazioni per la licenza di autonoleggio da rimessa con conducente, la Commissione di cui al successivo articolo 10 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

- a) idoneità professionale conseguita a norma della vigente legge regionale punti 6;
- b) laurea punti 3;
- c) diploma di maturità punti 3;
- d) periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da un'impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8 (otto) semestri.

2) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso ed al numero di protocollo.

#### Art.10

#### COMMISSIONE COMUNALE

1) Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:

- a) dal Dirigente del Settore AA.GG. in funzione di Presidente;
- b) dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;
- c) da un rappresentante effettivo e uno supplente designato dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello locale;
- d) da un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalle associazioni degli utenti, se presenti a livello comunale e/o regionale.

La Commissione potrà essere comunque costituita anche in mancanza della designazione del rappresentante degli utenti.

2) La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno n.3 dei suoi componenti.

3) La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberativi del Comune e decide a maggioranza, nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

4) Ai fini dell'assegnazione delle licenze, la Commissione svolge i seguenti compiti:

- a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 9;
- b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 9 e redige la graduatoria in merito;
- d) trasmette la graduatoria alla giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

5) La Commissione dura in carica quattro anni.

6) Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa deliberando sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.

#### Art.11

### ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO

La commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune e nei locali ove si svolgono gli esami.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine di 20 giorni.

La Commissione prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando.

Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza ed alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi. In relazione alle domande presentate dai candidati relative all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere, la Giunta Comunale provvede, se necessario, ad integrare la commissione con esperti nelle lingue prescelte dai candidati.

#### Art.12

## PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza, titolo di studio e residenza, nonché domicilio presso il quale deve essere indirizzata ogni comunicazione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
- b) copia autenticata della patente di guida con relative annotazioni prefettizie;
- c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del presente Regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- 2) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.443, per le imprese già esercenti l'attività;
- 3) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l'autorizzazione di esercizio;
- 4) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- 5) non avere ceduta a terzi precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Legge 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1972, n.646; 12 ottobre 1982, n.726 e successive integrazioni e modifiche;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- d) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 445/2000, in quanto compatibili con le disposizioni della legge e salvi i necessari conseguenti accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

Art.13

### MATERIE DI ESAME

Le materie di esame per l'assegnazione delle autorizzazioni riguardano:

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune;
- elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione.

Possono aggiungersi, facoltativamente, a scelta del candidato, altre prove riguardanti la conoscenza pratica di singole lingue dei paesi comunitari ed extracomunitari ai fini di conseguire un maggior punteggio. A tal fine il candidato deve dichiarare nella domanda di ammissione all'esame la lingua della Comunità Economica Europea ed, eventualmente, le altre lingue, in genere, per la conoscenza delle quali intende essere sottoposto ad esame.

#### Art.14

### ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'organo o l'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione dopo aver esperito gli accertamenti di cui al precedente art. 12.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

#### Art.15

### TITOLI DI PREFERENZA

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria:

- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole trasporto delle persone con handicap.

#### Art.16

### INIZIO DEL SERVIZIO

Nel caso di assegnazione della autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dalla accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri sei mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

#### Art.17

### TRASFERIBILITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte della avente causa.

Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del II comma dell'art.9 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persona di minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

A tal fine a secondo dei casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste dal regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario il consenso degli eredi.

Al titolare che abbia trasferita l'autorizzazione non può essere attribuito altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

#### Art.13

#### COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa forza maggiore;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;

È fatto divieto di:

- a) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale;
- e) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessario.

Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e di conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrative e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

### INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto ad abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e, degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

La prestazione del servizio di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27/04/1978, n.384.

### IDONEITÀ DEI MEZZI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. la Commissione consultiva di cui all'art.10 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sulle idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.29.

Con apposito verbale la Polizia Municipale certifica l'idoneità del mezzo o indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art.10.

In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

### TARIFFE

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dalla

Giunta Comunale su proposta della Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti.

Nei casi di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati (con taxi o con noleggio con conducente) ai sensi degli artt.2 e 5 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe regionali o comunali in vigore per i servizi di trasporto di linea corrispondenti alle rispettive destinazioni.

#### Art.23

### TRASPORTO BAGAGLI E ANIMALI

È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.

È obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

#### Art.24

### FORZA PUBBLICA

È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

#### Art.25

### VIGILANZA

La Commissione Comunale nell'ambito delle proprie competenze vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea. Allo scopo si avvale degli uffici comunali, può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

#### Art.26

### DIFFIDA

Il Sindaco diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al competente ufficio comunale.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

#### Art.27

### SANZIONI

1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o della autorizzazione.

2) Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dell'art.10 della Legge 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente Capo, la violazione delle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22 per la violazione del settimo comma dell'art.4;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 516,45 per la violazione del nono comma dell'art.4;
- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.032,91 per la violazione del primo comma dell'art.5;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.032,91 per la violazione del primo comma dell'art.20;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,82 ad un massimo di Euro 258,22 per la violazione del terzo comma dell'art.20;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1.032,91 per la violazione dell'art.22.

3) La sanzione è applicata dal Sindaco del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione, salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

4) Ai sensi dell'art.107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravvenuto.

5) La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

#### Art.28

#### SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.27 del presente Regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;

g) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti.

#### Art.29

### REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art.28;
- c) quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.17;
- d) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni al presente Regolamento;
- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
- h) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.

L'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.T.C.C.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

#### Art.30

### PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

I provvedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

Il sindaco, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.T.C.C.

Art.31

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.10 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.16 del presente Regolamento;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art.16 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.17;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a sei mesi.

La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.32

L'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modificazioni.

Nessuno indennizzo è dovuto dal comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art.33

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

Art.34

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.